

ritenuto, infatti, proprio con riferimento a quanto previsto dall'art. 2495 c.c., che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio che dalla iscrizione della cessazione della società consegue l'effetto estintivo della società;

considerato che le medesime sezioni unite hanno poi precisato che "dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);

ritenuto che, sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di cassazione, l'esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l'effetto estintivo di essa;

considerato nel caso di specie che, per come si evince dalla nota trasmessa dall'ufficio, la cancellazione ha avuto luogo a seguito dell'accertamento condotto sulle iscrizioni effettuate nel Registro Imprese del mancato deposito dei bilanci d'esercizio in fase di liquidazione e che la cancellazione in argomento era stata segnalata alla società Immobiliare C S.r.l. in liquidazione, posta in liquidazione dal 24 giugno 1996;

ritenuto che i ricorrenti non hanno contestato che la società non ha depositato i bilanci di liquidazione successivi all'esercizio 2009 (l'ultimo bilancio, infatti, risulta essere quello relativo all'esercizio 2009 depositato nel registro delle imprese in data 30 luglio 2010) e che tale circostanza appare decisiva per il rigetto dell'istanza formulata al Giudice del registro;

considerato, inoltre, che l'Ufficio provvedeva ad inoltrare il preavviso di cancellazione, tramite



raccomandata, sia all'indirizzo quale risultante dal registro delle imprese () della sede legale della società che tuttavia risultava trasferita, sia al liquidatore della società risultante dall'anagrafe tributaria online () che veniva restituita al mittente per compiuta giacenza;

considerato, peraltro, che in questa sede a nulla rileva la doglianza svolta dalla parte relativa alla mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione (comunicazione eseguita dall'ufficio mediante la pubblicazione permanente sul sito istituzionale in una pagina espressamente dedicata alla pubblicazione degli elenchi delle posizioni cancellate d'ufficio sia con l'art. 2490 cc. che con il DPR 247/04), in quanto la parte ha comunque avuto, proponendo opposizione avverso a tale provvedimento, conoscenza di esso ed è stata posta nelle condizioni di evidenziarne eventuali ragioni di illegittimità;

ritenuto che i soci di una società di capitali non sono soggetti interessati cui comunicare l'avvio del procedimento in quanto tale è soltanto la società medesima in persona del legale rappresentante (nel caso di specie, il liquidatore);

ritenuto, dunque, che il ricorso proposto deve essere integralmente rigettato;

IL CASO .it
p.q.m.

rigetta il ricorso proposto dai Sig.ri

, quali soci della Immobiliare C

S.r.l. in liquidazione

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 20 luglio 2016

**Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)**

